



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 293/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
IMPERIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “IMPERIA TV”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 4/2018 - PROC. N. 59/18/VF-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale n. 8 del 25 marzo 2013, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Liguria*”;

VISTA la delibera n. 119/14/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Liguria*”;

VISTA la Convenzione, per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta il 19 dicembre 2017, che ha delegato al CO.RE.COM. Liguria la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale privata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell’ambito della attività di monitoraggio delegata da questa

Autorità, ha richiesto, in data 5 marzo 2018, al servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale “*Imperia TV*”, gestito dalla società Imperia TV S.r.l., con sede legale in via Felice Musso n. 8, 18100 Imperia, copia delle registrazioni della programmazione trasmessa nel periodo 12-18 febbraio 2018. Dall’analisi del materiale inviato è emerso, tra l’altro, che i notiziari trasmessi nel periodo sono stati interrotti un numero di volte superiore al consentito.

Il CO.RE.COM. Liguria, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 4/2018 del 14 maggio 2018, notificato il 17 maggio 2018, ha contestato alla società Imperia TV S.r.l., con sede legale in via Felice Musso n. 8, 18100 Imperia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Imperia TV*”, la trasmissione di un numero di interruzioni pubblicitarie superiori al consentito all’interno del notiziario “*TG Tam Tam*”, trasmesso quotidianamente in varie edizioni, nella settimana dal 12 al 18 febbraio 2018, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive, con nota acquisita dal CO.RE.COM il 15 giugno 2018, nelle quali ha tenuto ad evidenziare lo stato di crisi in cui versa il settore dell’emittenza televisiva. Nello specifico viene esplicitata la precaria situazione economica in cui versa il servizio di media “*Imperia TV*” a causa degli investimenti effettuati nell’ultimo periodo per gli adeguamenti tecnici al sistema digitale. L’emittente lamenta, inoltre, come *il proliferare di internet e dei siti web, quasi del tutto privi di regolamentazione e controlli, abbia contribuito allo sviluppo di una sleale concorrenza sia nel campo pubblicitario televisivo che in quello della gestione del personale*. Tale argomentazioni sono state interamente riprese nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 26 giugno 2018.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Liguria ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni della società e, nella riunione del 3 luglio 2018, ha adottato la delibera n. 34/18 nella quale propone l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa alla società Imperia TV S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Imperia TV*”, per la violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e ha inoltrato, con nota prot. n. 70910 del 3 agosto 2018, la relativa documentazione istruttoria a questa Autorità.

L’Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, concorda con la proposta del CO.RE.COM. di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società Imperia TV S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Imperia TV*”, per aver trasmesso un numero di interruzioni pubblicitarie superiori al consentito all’interno delle varie edizioni quotidiane del notiziario “*TG Tam Tam*”, nella settimana dal 12 al 18 febbraio 2018, in violazione dell’art. 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi, deve ritenersi di media entità in considerazione degli episodi di violazione in ciascuna delle giornate della settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 un conto economico in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), somma pari al minimo edittale, moltiplicato per i sette giorni in cui risulta rilevata la violazione, calcolata secondo il principio del cumulo materiale;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 12 al 18 febbraio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Imperia TV S.r.l., cod. fisc. 00921350088, con sede legale in via Felice Musso, n. 8, 18100 Imperia, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Imperia TV*" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 293/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 293/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi